

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici
è autorizzato a presentare al Parlamento il seguente progetto di Legge
e a sostenere la discussione.

Progetto di Legge

Articolo primo

La Convenzione stipulata in data 5. febbrajo 1853 fra il Ministro
Segretario di Stato per i lavori pubblici, ed il signor Jon W. Brett
per lo stabilimento d'una linea Telegrafia elettrica sottomarina e
terrestre dalla costa meridionale di Spezia sino a Cagliari ed al
Capo Culsala, è approvata.

Articolo secondo.

I Ministri di lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati
ciascheduno nella parte che lo riguarda dell'esecuzione della presente
Legge.

Corino addì febbrajo 1853.

Vittorio Emanuele

Salerno

Ministero
dei Lavori Pubblici

Relazione

sul progetto di legge per lo
stabilimento d'un Telegrafo
Elettrico, sottomarino e terrestre
dalla costa meridionale della
Spesia al capo meridionale
dell'Isola di Sardegna.

Signori Deputati

Non appena il compiuto successo del telegrafo
sottomarino attraverso alla Manica
Dimostrò, come il concetto, che diede tanto
giusta celebrità al signor Tom W. Brett,
non fosse una chimera, quale da taluni
venne in sui primordii reputato, forse
in molti altri paesi, separati dal mare,
e per da intrinseci interessi legati, il
più vivo desiderio di giovare di questa

S

meravigliosa invenzione: ne valava a
distornare la distanza delle spiagge, molto
maggiore ^{che fra} quelle che erano state con
una prima felice prova congiunte;
tanta era la fiducia che si riponeva
nei principii, e nei sistemi di pratica
applicazioni, con cui era stato risolto il
problema. Quindi s'avvisava già a
legare in tal guisa l'Inghilterra
all'Irlanda, il Belgio all'Inghilterra,
e si volgeva il pensiero perfino a traversare
l'Atlantico per stringere ognora più,
con istantaneo scambio di notizie e
d'avvisi, i legami delle due più industrie
Nazionali del mondo; fra le quali la
comunicazione, sebbene ridotta dalla
potenza del vapore al breve intervallo
di 12. o 14. giorni, pareva tuttavolta ai
bisogni del Commercio e ai progressi
della civiltà troppo lenta.

Ma il Piemonte volle per ultimo
ad avvisare al modo di vantaggiarsi

Di questo nuovo trovato dell'umano ingegno.
Il Direttore di telegrafi elettrici del Regno
presentava sino dal principio dell'anno
decorso un piano, secondo il quale avrebbe
potuto, con prospettiva di buon successo, stabilire
una linea continua di telegrafia elettrica, che
congiungesse la costa della Sicilia col porto
di Cagliari; la quale sarebbe poi
prolungata sino all'estremità meridionale
dell'Isola affinché il Governo di Francia,
associando ai vostri i suoi interessi, potesse,
quando che fosse, da detta estremità, con
una corda sottomarina attraverso al
Mediterraneo, raggiungere le coste francesi
d'Algeria.

A favorire questo pensiero il Ministero
na mosso dall'importanza d'iscritta con più
protetta l'azione governativa nella
Sardegna; di rendere sempre più intima
l'unione di questa col Piemonte, facilitandone
le scambievoli relazioni; e di dare così sempre
maggiore impulso a quel progresso morale

e materiale dell'Isola, a cui voi intendete
e signori, con tanto viva sollecitudine. Egli
perio autorizzava il predetto signor direttore
ad assicurarsi se il sig. Brett sarebbe stato
disposto a trattare dell'esecuzione attuale della
linea telegrafica sino a Cagliari, ed al Capo
Caulada, istituendo una Compagnia
che ne assumesse l'impresa, e rispondendo
egli stesso della buona riuscita dell'opera.

Queste prime aperture ebbero per
risultamento un'offerta del sig. Brett
presentata al Governo fin dal principio
dell'Aprile 1852; e fin d'allora il
Ministro si mise in corrispondenza
con lui, ed aprì trattative coll'intesa
della Legazione di S. M. a Londra.

Sarebbe superfluo andar qui esponendo
le difficoltà molte, e gli obbietti che si
opponerono alla conclusione di questo
affare; nel quale era pur forza che il
Ministero procurasse, che l'opera divisata
non solo non venisse a gravare l'Esercizio

Dello Stato, ma che anzi, oltre il vantaggio
indiretto che presentava la congiunzione
della Terraferma coll'Isola di Sardegna,
si poteva ^{egiamio} ~~anche~~ conseguire quegli utoli
diretti che traggonsi dall'esercizio delle
linee telegrafiche quando, servendo ad
alti interessi commerciali e sociali,
che sono continuamente periose da
risparii internazionali spedite e ricevute
da grandi distanze.

Il Signor Prett, ben riconoscendo,
che, ad ottener questo scopo, era della più
alta importanza associare ai nostri gli
interessi della Francia, la quale colla
divisata linea telegrafica trovava il modo
di corrispondere colla Corsica non solamente,
ma egiamio co' suoi stabilimenti d'Africa,
prolungando la linea sottomarina
attraverso al Mediterraneo, s'impegnò
di trattare egli direttamente col Governo
Francese, e s'obbligò a che nella Convenzione
che col Governo medesimo avrebbe stipulata

Fossero introdotte quelle condizioni che
erano indispensabili ad assicurare allo
Stato nostro quei vantaggi, che il Ministero
chieseva trattando col Sr. Brett.

Fossero alcuni dubbii sulla preferenza
che meritava potessero altre linee tele-
grafiche, sia nel sequitare più esternamente
la costa marittima occidentale d'Italia,
sia per arrivare ad un altro punto
rimpetto all'Africa? Ma siccome questi
dubbii, fu riconosciuta come preferibile
quella che partendo dalla Spezia,
attraversa la Corsica, poi la Sardegna
sino alla sua estremità meridionale,
ed arrivando nel più bel centro del
Mediterraneo offre immediatamente
ai bastimenti numerosi sia di guerra,
sia di commercio d'ogni nazione, che
battono quelle acque, la miglior opportunità
di spedire e ricevere avvisi ed ordini
da tutti i paesi d'Europa, e principalmente
da Francia ed Inghilterra. Si potè

così finalmente trattare su d'una base
sicura rispetto alla materiale direzione
della linea, e stabilire i sistemi di
telegrafia elettrica, in parte terrestre, in
parte sottomarina, di cui veniva a
comporre la linea medesima.

Prestava a discutere degli interessi
reciproci delle parti contrattanti, dello
Stato ivi, ~~del~~ ^{e del} Signor Brett del Parlamento
Comissionario dal Governo nostro, dovea
ottenere simile Comessione dal Governo
Francese, e quindi costituire la Società
di capitalisti.

Varie combinazioni furono proposte,
in base delle quali non si poté riuscire
a mettersi d'accordo, e le trattative
condotte a tanta distanza e per
intermediarii costretti ad ogni passo
a ricercare nuove istruzioni, procedettero
con molta lentezza e incertezza: onde
si riconobbe la necessità che il Signor
Brett si recasse egli stesso in questa



Capitale affinché si potesse trattare
direttamente con lui. In questo modo
infatti il Ministero riuscì a quella
pronta convenzione, che qui unita
al progetto di Legge ha l'onore di
sottoporre all'illuminato esame di
questa Camera, e di cui mi faccio ad
invocare l'approvazione.

Suondo questa convenzione il Signor
Brett procedendo appunto come fu
fatto per il telegrafo elettrico sottomarino,
fra la Gran Bretagna ed il Belgio,
s'impegna di costituire una Società,
che assuma l'impegno di costruire
a tutte sue spese rischio e pericolo
l'intera linea telegrafica dalla costa
meridionale della Spagna sino alla
estremità meridionale dell'Isola di
Sardegna, sia per la parte sottomarina,
sia per la parte terrestre.

Il Governo di S. M. assicura
alla Compagnia il minimo d'interesse
nella misura del 5 p. 100 sulla spesa



totale della linea, esclusa la traversata
della Corsica, la quale spesa venne
stabilita in cento e ventimila lire
Sterline; e per parte sua s'obbliga di
prolungare la linea telegrafica, che già
fin d'ora dal Confine Francese di Savoja
arriva a Genova, sino alla suddetta
costa meridionale di Spezia.

Tutti i dispacci telegrafici internazio-
nali da qualunque Stato provenivano
diretti o spediti a Cagliari od al Capo
Caulada, e quando che sia, alle coste
d'Africa; traversando le linee telegrafiche
del nostro Stato, pagheranno le tasse
a conto e profitto della Sta. Finanza
Sarva sino alla costa di Spezia. Dalla
costa di Spezia in là pagheranno a
profitto della Società, che ne assume
l'esecuzione a sue spese. E la stessa
norma sarà osservata per i dispacci
spediti con pagamento dall'interno
degli Stati di terraferma ad un



punto qualunque dell'Isola, e viceversa.


La Società applica a sue spese, e concede
l'esclusivo uso del Governo di S. M., due
fili tanto nelle corde sottomarine, come
sulla linea terrestre. I dispendii governativi
spediti per mezzo de' queste due fili sono
esenti da tasse; e quelle spediti coi fili
medesimi, da punto a punto nell'interno
dell'Isola, se pagano tasse, le pagano a
profitto del Governo.

Queste sono le condizioni fondamentali;
le altre tutte sono pur così positivamente
formulate ed espresse nella Convenzione,
che sarebbe superfluo entrar qui in
spiegazioni ulteriori.


Solo stimo opportuno farvi presente
o Signori, come lo sviluppo che va
prendendo in tutti i paesi d'Europa la
Telegrafia elettrica, e i vantaggi indiretti
e diretti, che essa procura rendessero ormai,
ben più che indispensabile, il venire
alla istituzione d'una linea Telegrafica



elettrica da Genova alla Spezia che,
prolungata fino al confine di Modena
(le cui linee sono legate già con quelle
della Toscana) avrebbe procurata la
istantanea comunicazione fra Torino e
Genova, il porto di Livorno e tutta l'Italia.
Centrale, come per questo scopo, sono aperte le
battute fra il governo nostro e i governi
di Modena e di Toscana. Da ciò consegue
che l'attuazione della grande linea marittimo-
terrestre, di cui il Ministero viene ora
a proporre il piano, non esige per parte
nostra, di prima spesa, se non che quella,
che si richiede per condurre la linea telegrafica
dalla città di Spezia fino alla costa
meridionale del Golfo di questo nome,
sulla lunghezza di circa chilometri dieci.
Però è vero che, oltre a questa prima
spesa, il Governo assume la garanzia del
minimo d'interesse sul capitale di tre
milioni di lire. Ma quando si consideri
il grande movimento di vapori che non



può a meno di determinarsi sopra una
linea telegrafica, che mette il centro del
Mediterraneo in immediata comunicazione
con tutti gli Stati d'Europa, e che interessa
così altamente il Commercio generale e la
Marina Militare d'Inghilterra e di
Francia, non sembra potersi dubitare che
il prodotto di questa linea non debba
essere così grande da sorpassare, non che
adeguare, l'interesse assicurato, se non
immediatamente, certo dopo un non
lungo periodo. D'altra parte notevolissimo
sarà il prodotto, che ne ritranremo principal-
mente nella spedizione di Spagna, che
traversando lo Stato nostro dalla Spezia
fino al confine francese di Alagnacvillan
pagheranno le tasse per uno sviluppo
di linea di circa 500 chilometri ad
intero nostro profitto. Il Ministero
quindi fermamente confida che la
divisata impresa, di cui non può
porsi in dubbio la grande utilità



indiretta per tutto lo Stato e per l'Isola
di Sardegna; specialmente, non abbia a
recare eziandio un notevole profitto alle
Finanze.

Ma allorchè potrebbe riguardarsi
come troppo grave il tasso del 9. p. % assegnato
per minimo d'interesse al Capitale necessario
all'emissione dell'Impresa, quando si ponga
considerazione, in primo luogo alle
gravi vicende a cui può andar esposto lo
Stabilimento di due corde sottomarine,
che insieme prendono uno sviluppo di
oltre 120 chilometri, tanto nel primo
loro collocamento, come per mantenerle
in istato perfetto contro ogni causa e
vicenda anche di forza maggiore: e quando,
in secondo luogo, si rifletta che la concessione
non è durata che per 50. anni dopo il
quale periodo tutta la linea telegrafica
tanto terrestre come marittima verrà in
proprietà dello Stato, senza che debba farsi
pagamento alcuno alla Compagnia.

Per la qual cosa i pur d'ingno che la
Compagnia stessa avvisi all'estinzione del
Capitale in un periodo minore dei 50. anni.

Nonosera la Camera dal tenore
della Convenzione come essa non possa
conseguire il suo effetto, se il Governo
Imperiale di Francia non ne stipuli
col Signor Pitt un'altra che si coordini
alla nostra. Ma gli interessi di quella
grande Nazione sono così favoriti da
quest'impresa, e il fermo proposito di
quel Governo nel promuovere la prosperità
del suo paese è così conosciuto, che non
sembra potersi dubitare della sua
adesione, veduta l'importanza che
egli deve attribuire alle istantanee
comunicazioni colla Corsica, coi vasti
suoi possedimenti d'Affrica, e colle flotte
che incrociano continuamente nel centro
del Mediterraneo. Ad ogni modo, nella
supposizione meno probabile che questa
adesione non si ottenesse, si è nella

S

convenzione col signor Pratt inteso, che
^{in tal caso}
si verrà a trattative per lo stabilimento
della corda sottomarina in altra Regione,
Indipendente dalla Francia, tenute ferme in
le basi della convenzione primitiva.

La necessità però, in cui si trova l'impresa
Pratt di definire sollecitamente le sue
trattative col Governo Francese, onde
poter costituire la Società e raccogliere
il Capitale occorrente, ad che grandemente
le gioverà l'essere assicurata la concessione
per parte nostra, e l'importanza di non
perdere la presente campagna di lavoro,
che nell'Isola di Sardegna non si prolunga
oltre il mese di Maggio, senza di che mal-
si potrebbe sperare di veder compiuta in
dieciotto mesi, secondo che si è pattuito,
la linea telegrafica lungo l'isola stessa,
inducono il Ministero a pregare la Camera
che le piaccia di dichiarare d'urgenza
la discussione di questa legge.

Il Ministro

Palazzo

10

Convenzione

Fra il Ministro dei lavori pubblici
di S. M. il Re di Sardegna
da una parte, ed il Signor John
W. Brett dall'altra per conto
d'una Compagnia di' egli si propone
di costituire colla denominazione di
Compagnia dei Telegrafi Elettrici
sottomarini mediterranei per la corris-
pondenza coll' Algeria e colle
Indie, ed in cui nome si obbliga di
costruire un Telegrafo sottomarino e
terrestre dalla costa marittima della
Spesia sino a Cagliari ed al Capo
Caulada.

Articolo primo

Il Signor John Brett assume
per conto della Compagnia dei
Telegrafi Elettrici sottomarini mediter-
ranei per la corrispondenza

coll' Africa e colla India, a tutte sue
spese, rischio e pericolo la costruzione
d'un telegrafo elettrico sottomarino e
terrestre, che, cominciando dalla costa
meridionale della Spagna in un punto
da determinarsi d'accordo fra lui ed
il Governo di S. M. C., arrivi al Capo
settentrionale della Corsica, quindi
traversata quest'isola, e sottopassato
lo stretto di Bonifacio, in un sito da
determinarsi parimenti d'accordo,
percorra l'Isola della Sardegna,
passando per Sassari, e, seguendo la
strada Regia attuale, vada a Cagliari,
e da Cagliari prosegua sino al Capo
Caulada.

Articolo 2.^{do}

Il Sig.^o Brett dichiara essere sua
intenzione di traversare in seguito il
Mare Mediterraneo con una corda
sottomarina che dal Capo di Caulada
si stenda sino ad un punto della
costa francese d'Africa. Ed il
Governo di S. M. C. il Re promette



da parte sua che egli terrà per fermi
e validi i patti della presente convenzione
anche dopo che questo ulteriore prolunga-
mento della linea telegrafica sino alla
Costa d'Apulia abbia avuto luogo, senza
però che egli abbia per questo a concorrere
in alcun modo nella spesa occorrente al
detto prolungamento di linea sottomarina.

Articolo 3.^o

In tutta questa linea dalla Costa della
Spuria sino al Capo Caulada il sig.^{ro}
Brett si obbliga di porre, oltre ai fili
destinati ai suoi proprii usi, due fili
appositi ad esclusiva disposizione del
Governo, Sardo.

Articolo 4.^o

Il telegrafo elettrico terrestre dal
Capo Sottentionale della Sardegna
sino a Cagliari ed al Capo Caulada
sarà eretto con ogni diligenza, bontà
di materiale e sollecità col sistema
adottato in Piemonte, e colle stazioni
che per il suo proprio servizio occorreranno
alla Compagnia all'istruita delle

sue linee sottomarine, al porto di
Cagliari ed al Capo Coubava; e i lavori
saranno diretti e sorvegliati dal
Direttore dei telegrafi elettrici del Governo,
restando ogni spesa anche per questa
Opera a carico della Compagnia.

Art. 5.
L'opera sarà dichiarata di pubblica
utilità per l'applicazione delle disposizioni,
e per gli effetti portati dalle Regie
Patenti, e dai Regolamenti in vigore
nel Regno di Sardegna sulla materia.

Art. 6.
Tutto il materiale occorrente impiegato
nella costruzione del Telegrafo sottomarino
e terrestre, che provenisse dall'Estero e
fosse introdotto negli Stati Sardi sarà
esente da ogni dazio.

Art. 7.
Tutti i contratti e atti qualunque
che sieno che il S. Reale dovrà
stipulare negli Stati di S. M. e S. R.
di Sardegna relativamente ed esclusi-
vamente all'impresa di cui si tratta



saranno esenti dal pagamento d'ogni
Diritto proporzionale d'assicurazione, e non
pagheranno che il Diritto fisso d'una
lira nuova di Piemonte (10. centesimi).

Art. 8.

Il Reg. S. Prati si obbliga di dar
compiute tanto le parti sottomarine
della linea dalla Spezia alla Corsica ed
attraverso lo stretto di Bonifacio, quanto
le due linee terrestri lungo la Corsica e
lungo la Sardegna, entro diciotto mesi
contati dal giorno, in cui la presente
concessione sarà sanzionata per legge.

Art. 9.

Il Governo di S. M. il Re di
Sardegna s'obbliga per parte sua di
costruire a proprie spese entro il detto
periodo di diciotto mesi dalla legge di
concessione, la linea telegrafica terrestre
da Genova sino alla Spezia prolungandola
sino al punto della costa dal quale
partirà la corda sottomarina diretta
all'Isola di Corsica.

Sarà parimenti a carico del Governo

ogni stazione telegrafica ch'egli volesse stabilire presso di proprii due fili nello interno dell'Isola di Sardegna, e delle Iramazioni laterali, con cui volesse condurre le comunicazioni telegrafiche ad altri punti pel servizio nell'interno dell'Isola di Sardegna.

Art. 10.

Il Governo di S. M. assicura alla Compagnia, che sarà costituita dal sig. J. Brett, un minimo d'interesse annuo del cinque per cento sul capitale sociale necessario per l'esecuzione di tutte le opere sovvenzionate, il quale viene determinato nella somma fissa di centoventimila lire sterline, ossia lire nove di Piemonte tre milioni; nel qual capitale s'intende compresa ogni spesa necessaria alla attuazione compiuta dell'impresa; tanto rispetto al telegrafo terrestre nell'Isola di Sardegna, come per il telegrafo sottomarino; e quindi ogni spesa richiesta pel trasporto e collocazione delle corde sottomarine; restando ogni cosa ad

J

assoluta carico, rischio e pericolo della
Congregazione, che verrà istituita per
qualsunque perdita o danno avesse a
sopportare, anche derivante da cause od
eventualità di forza maggiore, senza che
mai la Congregazione stessa possa pretendere
per le maggiori spese, alle quali potesse
perirsi andare incontro, tanto nel primo
Stabilimento, come nella successiva perfetta
conservazione delle corde sottomarine, un
aumento del suddetto capitale, sul quale
viene garantito il minimo d'interesse del
cinque per cento.

Art. 11.

Coll'assicurazione del suddetto minimo di
interesse il Governo di S. M. non si
obbliga ad altro, se non che a pagare quel
che mancasse a compiere questa somma
d'interesse, quando il prodotto netto delle
tasse dalla Spezia a Cagliari ed al
Capo Teulada, secondo le tariffe che
saranno stabilite d'acordo, non superasse
od uguagliasse l'interesse medesimo.

Art. 12.

Per prodotto netto intendersi quel che resta dell'introito brutto depurato dalle spese ordinarie di manutenzione e d'esercizio sostenute tanto per il telegrafo sottomarino, come per il telegrafo terrestre dell'Isola di Sardegna per quella parte della manutenzione ed esercizio di questo che resta a carico della Compagnia, che verrà costituita dal S.^o Ing.^o Pretti a tenore dell'Art. 16.

Art. 13.

Il Sig.^o F. Pretti assume per la Compagnia l'obbligo di mantenere costantemente a sue spese la comunicazione sottomarina in perfetto stato, ed in modo da soddisfare regolarmente, e senza interruzione e ritardo alle previsioni giornaliere dei dispani.

In caso d'interuzioni per rottura delle corde sottomarine o per difetto d'isolamento dei fili egli s'ingegna di ristabilire le comunicazioni nel più breve tempo possibile.

Se l'interruzione avesse a durare per
più di due mesi, il tempo dell'interruzione
non sarà valutato per la garanzia
dell'interesse nel tener conto degli introiti
brutti dell'anno in cui l'interruzione
ebbe luogo.

Art. 14.

La garanzia del minimo d'interesse
comincerà ad avere effetto dal giorno
in cui la linea telegrafica elettrica
stabilita dal S. J. Brett funzionerà
perfettamente dalla costa di Spezia
fino al Capo Cuvlata, e sarà aperta
all'uso del pubblico sino a Cagliari.

Art. 15.

Stara a carico della Compagnia tutto
il personale della propria Amministrazione
ed servizio dal principio della linea sulla
costa di Spezia fino al porto di Cagliari
ed al Capo Cuvlata.

Il personale invece di servizio per
l'esercizio e l'amministrazione dei
proprii due fili del Governo Sardo e
delle comunicazioni di questi due fili nel servizio
nell'interno dell'Isola, stara a carico del Governo.

medesima.

Art. 10.

Nel Telegrafo terrestre lungo tutta l'Isola di Sardegna, la manutenzione del materiale contro i naturali dispendii e le vicende naturali, stara a tutto carico e spese della Compagnia.

La custodia invece e la difesa continua di questa linea telegrafica terrestre stara a tutto carico e spese del governo Sardo, tanto per rispetto al personale, quanto rispetto alle riparazioni dei danni occasiunati dalla malavolezza e manomissione degli uomini, come infine per mantenere continuamente libero e sicuro il passaggio sulle vie che corrono lungo la linea Telegrafica medesima.

Art. 11.

Tutti i Dispacci provenienti dagli Stati esteri e diretti in Corsica, in qualunque punto dell'Isola della Sardegna, od in Africa quando la linea sottomarina del Mediterraneo sia stabilita; quanto viceversa quelli provenienti dai detti luoghi e diretti

agli Stati Esteri, pagheranno le tasse a
profitto del Governo di S. M. dai confini
dello Stato fino alla costa della Spezia;
dalla costa della Spezia in là pagheranno
le tasse ad intero profitto della Compagnia;
e ciò qualunque sia la specie di questi
Dispacci, o di privati o del Commercio o
dei Governi Esteri.

Art. 18.

Del pari i Dispacci provenienti
dall'interno degli Stati Sardi di terraferma
e diretti oltre la costa di Spezia e viceversa
pagheranno le tasse fino alla detta costa
a profitto del Governo Sardo, e dalla
detta costa in là a profitto della Compagnia.

Art. 19.

Dispacci ufficiali spediti dal
Governo in un punto qualunque dell'Isola
di Sardegna, e del pari i Dispacci
ufficiali spediti dall'Interno dell'Isola
direttamente al Governo per mezzo di due
fili autorati a sua disposizione, saranno
esenti da tasse.

Art. 20.

Dispacci spediti da un punto all'altro dello interno dell'Isola di Sardegna per mezzo dei suddetti due fili accordati al Governo o delle emanazioni per questo servizio interno dal Governo stesso stabilite, pagheranno le tasse a profitto del Governo medesimo.

Art. 21.

Al corrispettivo della spesa di sorveglianza e difesa, che il Governo Sardo assume nella conservazione del telegrafo terrestre lungo l'Isola di Sardegna, a tenore dell'articolo 16, la Compagnia pagherà per ogni dispaccio trasmesso dalla Spezia a Cagliari, o quando che sia alla costa d'Alghero e viceversa. L. 2.50. piemontesi (quellini due), se il dispaccio non supera le 20. parole, e di più, in proporzione, per dispacci più lunghi, a norma delle tariffe vigenti in Piemonte, e ciò sino a che il numero ragguagliato di dispacci giornalieri arrivi a sessanta. Se il numero dei dispacci fosse maggiore, la Compagnia seguirà

a pagare come se non fossero più di
sessanta, e fossero divisi fra i più e
meno lunghi nella stessa proporzione
ottenuta nell'anno antecedente.

Art. 22.

Il sig. J. Brett tratterà col
Governo francese direttamente per tutto
ciò che si riferisce al telegrafo elettrico
tenente da stabilirsi lungo l'Isola di
Corsica.

Nella sua convenzione col Governo
francese egli dovrà assicurare l'applicazione
dei due fili accordati ad esclusivo uso del
Governo Sardo anche su questa linea di
Corsica a tenore dell'Art. 3°.

Dovrà purimenti nella convenzione
medesima essere stabilito, che il Governo
francese s'obbliga a pagare, a profitto
del Governo Sardo, le tasse di spedizione secondo
le tariffe del Regno del Confine francese
di Chavareillan sino alla costa di Spezia
per i vapori di qualunque specie, siano cioè
privati, siano del Commercio, o siano del
Governo, a tenore dell'Art. 11.

Art. 23.

In caso che al Sig. J. Brett non riuscisse di convenire col Governo francese, e quindi egli si trovasse indotto a diriger il Telegrafo sottomarino direttamente all'Isola di Sardegna partendo da un altro punto della costa d'Italia, saranno tenute ferme le basi stabilite in questa convenzione, introducendovi quelle modificazioni negli obblighi reciproci, che si rendano consistenti alla differente Direzione delle linee telegrafiche, senza però che l'obbligo d'assicurazione, di cui all'art. 10, possa estendersi a somma maggiore di quella ivi indicata.

Art. 24.

La Compagnia potrà trasmettere, attraverso gli Stati di S. M. i dispacci provenienti da Cagliari, dalla Corsica, e quando che sia dall'Africa e viceversa nella lingua stessa, in cui venano consegnati, senza assoggettarli a traduzione, purché stabilisca a suo carico nelle stazioni, ove occorrerà

ripetibile, impiegate che concernano le
lingue non ammesse nelle ordinarie
trasmissioni, che si fanno nelle stazioni
del Piemonte.

Art. 21.

La presente Convenzione, sarà
duratura per inquant'anni, contati
dal giorno della sua sanzione per legge.

Durante questo periodo è accordato alla
Compagnia, che verrà costituita dal f.^o
Brett, un privilegio esclusivo per la
linea telegrafica di cui si tratta, e il
Governo di S. M. si obbliga a non fare
comissioni ad alcuna altra Società, e a non
costituire a spese dello Stato nessun'altra
linea telegrafica sottomarina, che da un
punto qualunque delle coste del Regno di
Sardigna anini ad un altro punto qualunque
delle coste d'un altro Stato.

Art. 22.

Finiti i inquant'anni tutta la linea
telegrafica e tutto il materiale e
costruzioni attenenti tanto della parte
terrestre, come della sottomarina.


1 2 3 4

casarano ad intiera ed assoluta proprietà
dello Stato senz'obbligo di far pagamento
alcuno alla Compagnia.

Art. 21.

La Compagnia degli affari impieghi
il Sr. Prett. farà nelle casse dello Stato
un deposito di lire Diecimila sterline,
ossia duecento cinquanta mila lire
piemontesi, o in danaro o in titoli del
debito pubblico, che saranno accettate al
pari.

Questo deposito dovrà essere effettuato
entro quattro mesi dopo la sanzione
definitiva della convenzione per legge,
e sarà restituito in rate di lire trenta
mila di Piemonte (sterline millecento)
a misura che verranno presentati certifi-
cati di Piemontesi lire quarantacinque
mila, redimati dal Direttore della
Telegrafia elettrica dello Stato, di spese
fatte pel telegrafo elettrico della
Sardegna, sia in provviste di materiale
accettato sul luogo, sia in lavori
eseguiti.



Se il Signor Prett non eseguisse il
Deposito entro il periodo fissato, la
concessione s'intenderà come non avvenuta
senza che occorra alcun diffidamento al
riguardo, o costituzione in mora.

Art. 28.

Qualora il S.^o J. Prett non adempisse
gli obblighi assunti entro il periodo
stabilito all'Art. 8.^o, e non potesse
provare l'essere stato impedito da cause
di forza maggiore, egli e la Compagnia
da lui costituita sudranno dalla concessione
e perderanno tutti i lavori eseguiti per il
Telegrafo terrestre nell'Isola di Sardegna,^{no}
e quella parte di Deposito che rimanesse
ancora nella cassa dello Stato.

Art. 29.

Sarà determinato d'accordo fra il Governo,^{no}
di S. M. e la Compagnia costituita dal
Sig. Prett il modo di controllare la vendita
della linea telegrafica della Compagnia
per riconoscere i casi, in cui si facesse
luogo all'applicazione della garanzia
d'interesse, di liquidare l'importazione della

capa autorata a profitto del governo, a tenere
dell'art. 21, e di regolare la contabilità degli
incassi e tenere il conto corrente dei proventi
reciprocamente dovuti per i dispendi che
concano le linee telegrafiche del governo e
della Compagnia, e per ogni altra
relazione che correrà fra l'amministrazione
dello Stato e quella della Compagnia sia
durante l'esecuzione dell'opera, sia in
seguito sino allo spirare della concessione.

Art. 30.

La presente convenzione verrà assoggettata
all'approvazione del Parlamento d'Italia,
e dovrà essere sancita per legge.

Se non fosse approvata dal Parlamento,
il Signore J. Brett non potrà pretendere
alcun compenso per spese fatte, o per
riparimento di danni, né per qualsivoglia
altro pretesto o ragione.

Torino li 9. febbrajo 1853.

Il Ministro

Firmato Galeazzi

Sottoscritte all'originale Jon W. Brett.

L'Intendente Capo della 1^a Divisione

Del Ministero dei Lavori Pubblici

Sott. Panizzardi. -

Eligio Gio. Curti } sottoscritti all'originale

Bonelli } testimonij alla firma.

Per copia conforme all'originale,

L'Intendente Capo della 1^a Divisione

Del Ministero dei Lavori Pubblici.

Panizzardi